



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE
Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale

557/PAS.15555-10089(3)

Roma 5 febbraio 2009

Oggetto: Tiro a Segno Nazionale, Sezione di Avellino.
Riferimento nota n. 888/13B/P.A., del 3.09.2007

Alla PREFETTURA – U.T.G. di AVELLINO

E, per conoscenza

ALL'UNIONE ITALIANA TIRO E SEGNO
Viale Tiziano n. 70
R O M A

In relazione al quesito posto con la nota in riferimento, si rappresenta quanto segue.

La possibilità, per le Sezioni del Tiro a Segno Nazionale, di detenere cartucce per armi da fuoco era stata originariamente prevista dal R.D. 21 novembre 1932, n. 2051, che, all'art. 72, consentiva l'acquisto, presso le direzioni d'artiglieria o i distretti militari di zona, delle munizioni necessarie ad un mese di attività e, comunque, mai in quantità superiore alle diecimila.

Tale disposizione, quindi, si inquadra in un sistema di autorizzazioni e controlli (da cui discendevano le correlate responsabilità), di cui era pienamente garante, anche in relazione alle dichiarate finalità addestrative affidate alle Sezioni del T.S.N., il Ministero della Guerra.

Il quadro normativo e regolamentare, oggi, è profondamente cambiato.

Il prelievo delle munizioni necessarie alle attività istituzionali e sportive delle Sezioni del T.S.N. non avviene più presso strutture militari, ma tramite normali canali commerciali e, dunque, si deve necessariamente ritenere non applicabile, a tale ipotesi, il predetto sistema di "approvvigionamento controllato".



Ministero dell'Interno

Pertanto, fermo in ogni caso quanto disposto dagli artt. 25 e 31 della legge 18 aprile 1975, nr. 110 sulla tenuta dei registri di carico e scarico delle munizioni e degli esplosivi detenuti e quanto stabilito dalla circolare di questo Ministero n. 559/C.4932.10089(3), del 19 luglio 2000, relativamente alle modalità di utilizzo delle munizioni all'interno dei poligoni, si deve ritenere che, attualmente, il deposito di munizioni o esplosivi (questi ultimi da intendersi unicamente come "polvere nera") - destinati al caricamento delle sole armi comuni da sparo e delle repliche di armi ad avancarica per l'uso immediato delle stesse presso le strutture del T.S.N. - per quantitativi eccedenti quelli normalmente previsti dall'art. 97 del Regolamento del T.U.L.P.S., debba essere autorizzato dal Prefetto ai sensi dell'art. 47 del citato T.U..

E ciò anche al fine di garantire al meglio le esigenze di P.S. connesse alla custodia delle munizioni e quelle di pubblica incolumità derivanti dal deposito di materie esplodenti, con l'osservanza, quindi, dei limiti indicati dalla Commissione Tecnica Provinciale, e comunque entro il limite di carico massimo da fissarsi in 10000 munizioni (da calcolarsi anche tenuto conto dei rapporti di conversione di cui al D.M. 23.09.1999) in relazione alle effettive necessità mensili della Sezione e dell'idoneità tecnica dei locali destinati allo stoccaggio dei prodotti.

IL DIRETTORE

l'Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale

(CRUDO)

PZ
Pellegrini



Prefettura di Avellino
Ufficio territoriale del Governo

PROT.. n. 888/PA

li 3 settembre 2007

Al Ministero dell'Interno
Dipartimento della P.S.
Ufficio per l'Amministrazione Gen.le
Ufficio per gli Affari della Polizia
Amministrativa e Sociale

ROMA

OGGETTO: Sezione di Avellino del Tiro a Segno Nazionale.

Si prega di far conoscere se ai locali utilizzati per la custodia delle munizioni, da parte della Sezione Provinciale indicata in oggetto, si applicano le disposizioni normative previste dal capitolo VI dell'allegato B) del R.D. 6/5/1940 n.. 635.

Si resta in attesa di cortese, urgente riscontro.

IL PREFETTO
- Orrei -



m